



DEF 38/22

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza 18/23

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri
Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),
Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),
Cons. Roberto Maria BUCCHI (componente)
Cons. Achille SINATRA (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 18 maggio 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Gino STROVEGLI (licenza di conc./cond, nr 301332 e di ass. meccanico licenza nr 480654) ritenuto responsabile, nello specifico atto di deferimento prodotto dalla Procura Federale, della violazione dell'art. 8.1. del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN), per aver posto in essere un comportamento sleale, aggravato dalla potenziale induzione di altri nella violazione di norme (ex art.225, lett. c, RSN) e dall'aver agito per futili motivi (ex art.225, lett.d., RSN)

FATTO

Con provvedimento datato 13 aprile 2023, relativo al procedimento di repertorio n.38/22 del 3 febbraio 2023, rimesso a questo Tribunale, la Procura Federale deferiva il licenziato meglio sopra individuato per violazione degli articoli innanzi indicati,



proponendo, per la violazione addebitata, l'applicazione della pena della sospensione della licenza per mesi 3 (tre), in applicazione dell'art. 227.4, lett.b), RSN.

Ciò premesso, in stretta sintesi, la vicenda de qua può riepilogarsi come segue.

Con nota a firma del difensore di fiducia, la società Le Cont srl – corrente in Rovereto, TN, via Pineta 8 – produttrice di pneumatici, nota indirizzata a plurimi soggetti, tra cui Aci Sport - Procura Federale - rappresentava come il predetto deferito, in un video postato sul proprio profilo Facebook, segnalasse, mostrandone visivamente e verbalmente la procedura, la facilità di rimozione, dai pneumatici da gara della ditta suindicata, dei punzoni sugli stessi applicati, rimozione da cui la possibilità fraudolenta di riutilizzo dei predetti punzoni su altre “gomme” più prestazionali. Di qui, il segnalato deferimento, nel presupposto, ritenuto dalla Procura, di un atteggiamento palesemente scorretto volto a far conoscere e diffondere pratiche di aggiramento delle prescrizioni di gara (nel caso di specie, impiego di specifici pneumatici per Kart, appositamente testati ed identificati) in vista del conseguimento di positivi, seppure indebiti ritorni.

DIRITTO

Nella presente Udienza, la Procura ha ribadito il proprio convincimento, confermando gli addebiti mossi e la richiesta sanzionatoria di mesi 3 (tre) di sospensione delle licenze. Il deferito, invece, direttamente e per il tramite del proprio difensore, ha evidenziato come l'intenzione a fondamento del video fosse esattamente opposta a quella addebitata, consistente nel “voler denunciare il malcostume” di un fraudolento utilizzo dei punzoni rimossi, rendendo nota l'illecita pratica “agli addetti ai lavori”; una intenzione, quindi, tutt'altro che negativa, ma , al contrario, stimolante verso una maggiore attenzione, anche da parte degli organi di controllo, in vista di una più marcata regolarità delle competizioni, effetto – sostiene il deferito – “puntualmente avvenuto nelle gare a seguire”.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Tutto ciò premesso, va posto in risalto che l'esame del video in argomento, mentre conferma quanto rappresentato - e , quindi, l'immagine e le parole di una persona non identificabile, ma individuata, per sua stessa ammissione, nello STROVEGLI, che si adopera per l'asportazione, meccanicamente semplice, di un punzone - non consente di affermare con certezza che le frasi abbiano un significato ed una finalità "fraudolenta"; piuttosto si ricava il convincimento di una narrazione senza specifiche volontà, fine a se stessa, ma imprudente per il fatto stesso della diffusione originata, proprio perché il malcostume de quo era già praticato e noto al deferito; una ulteriore comunicazione , quindi, non circoscritta nei destinatari e non illustrata nei contenuti e nei fini, non poteva che ingenerare effetti e giudizi negativi, deleteri per il sistema e la sua funzionalità; una comunicazione, in definitiva, repressibile, da evitare.

PQM

Per quanto sopra, questo Tribunale riconosce il deferito Gino STROVEGLI (lic. conc./cond. nr 301332 e lic. ass. meccanico nr 480654) colpevole della violazione di cui all'art.8.1 RSN ma, tenuto conto della buona fede che si ritiene abbia caratterizzato il comportamento assunto, lo condanna alla sola pena dell'ammonizione con diffida, ex art.227.9 RSN.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

IL COMPONENTE ESTENSORE

Gen. Ugo Marchetti